

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO - FORLANINI**



Sede Legale: Piazza Carlo Forlanini n.1 – 00151 Roma
C.F. e P.I. 04733051009

DELIBERAZIONE N. 1456 DEL 12 DIC. 2013

Struttura proponente: U.O.C. AFFARI GENERALI

Codice settore proponente : AGDG 365 .2013

Oggetto: Modifica del Regolamento per l'accesso e la frequenza presso i Servizi dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini dei tirocinanti psicologi pre e post lauream, degli specializzandi in psicoterapia e dei volontari psicologi e psicoterapeuti, adottato con atto deliberativo n. 443 del 9 marzo 2006 e successiva deliberazione n. 1786 dell'11 settembre 2008 avente ad oggetto "Atto ricognitivo e di adozione dei Regolamenti organizzativo funzionali aziendali".

Gli estensori

Daniela Guastini

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Aldo Morrone

firma Guastini Daniela

Prof. Aldo Morrone

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Fabrizio d'Alba

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma AA

Data 23/11/13

Parere del Direttore Sanitario f.f.: Dott.ssa Elisabetta Caterina Amoddeo

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma Elisabetta Amoddeo

Data 03/11/2013

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimento negoziato.

Voce del conto economico su cui si imputa l'importo: presa visione

Visto del Dirigente addetto al controllo di budget: Direttore U.O.C. Controllo di Gestione DAVIDE LATINI

Firma David Latini

Data 20/11/2013

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento: Fiorella Iacomini

Firma Fiorella Iacomini

Data 15/11/2013

Il Dirigente: Dott. Antonio Avallone

Firma Antonio Avallone

Data 19/11/2013

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI

VISTI il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'Atto Aziendale;

VISTE la deliberazione n. 443 del 9 marzo 2006 con la quale l'Azienda ha approvato il Regolamento per l'accesso e la frequenza presso i Servizi dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini dei tirocinanti psicologi pre e post lauream, degli specializzandi in psicoterapia e dei volontari psicologi e psicoterapeuti;

la deliberazione n. 1786 dell'11 settembre 2008 avente ad oggetto:"Atto ricognitivo e di adozione dei Regolamenti organizzativo funzionali aziendali";

TENUTO CONTO che con note del 19 e del 20 settembre 2013, rispettivamente prot. n.8913 e n. 8930, la Direzione Sanitaria Aziendale ha chiesto, nelle more dell'adozione del nuovo Atto Aziendale e dei correlati regolamenti di funzionamento degli organismi e degli istituti previsti, di modificare il Regolamento per l'accesso e la frequenza presso i Servizi dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini dei tirocinanti psicologi pre e post lauream, degli specializzandi in psicoterapia e dei volontari psicologi e psicoterapeuti;

che con la sopra citata nota prot. n. 8913/2013 la Direzione Sanitaria ha chiesto, in particolare, la modifica dell'art.6;

CONSIDERATO che la Direzione Amministrativa in data 23 settembre 2013, con rescritto autografo apposto in calce alla citata nota prot. n.8930, ha espresso parere favorevole alla modifica sopra richiesta;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'adozione di un nuovo testo del Regolamento per l'accesso e la frequenza presso i Servizi dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini dei tirocinanti psicologi pre e post lauream, degli specializzandi in psicoterapia e dei volontari psicologi e psicoterapeuti, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso ;


ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla legge 15/2005.

PROPONE

per i motivi in narrativa esposti, di procedere all'adozione di un nuovo testo del Regolamento per l'accesso e la frequenza presso i Servizi dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini dei tirocinanti psicologi pre e post lauream, degli specializzandi in psicoterapia e dei volontari psicologi e psicoterapeuti.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

Dott. Antonio Avallone



12 DIC. 2013

Atto deliberativo n. 1466 del

- pag. n°3

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTO** l'art.3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n.T0103 del 21 marzo 2011;
- VISTA** la propria ordinanza n.1 del 14 aprile 2011;
- LETTA** la proposta di delibera :“ Modifica del Regolamento per l'accesso e la frequenza presso i Servizi dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini dei tirocinanti psicologi pre e post lauream, degli specializzandi in psicoterapia e dei volontari psicologi e psicoterapeuti, adottato con atto deliberativo n. 443 del 9 marzo 2006 e successiva deliberazione n. 1786 dell'11 settembre 2008 avente ad oggetto"Atto ricognitivo e di adozione dei Regolamenti organizzativo funzionali aziendali" presentata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Affari Generali;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:


per i motivi in narrativa esposti, di procedere all' adozione di un nuovo testo del Regolamento per l'accesso e la frequenza presso i Servizi dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini dei tirocinanti psicologi pre e post lauream, degli specializzandi in psicoterapia e dei volontari psicologi e psicoterapeuti.

La presente deliberazione è composta da n. ¹⁰ pagine di cui n. ⁶ pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto sarà affisso all'Albo dell'Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Aldo Morrone



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA PRESSO I SERVIZI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO-FORLANINI DEI TIROCINANTI PSICOLOGI, DEGLI SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA E DEI VOLONTARI PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e la frequenza presso i servizi dell'Azienda Ospedaliera dei:

- tirocinanti psicologi post lauream
- specializzandi in psicoterapia
- volontari psicologi e psicoterapeuti

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 18 febbraio 1989 n. 56 che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica
- Decreto Ministeriale 13 gennaio 1992 n. 239 con la quale è stato adottato il Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream degli psicologi
- Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142 relativo al Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento
- Decreto Ministeriale 11 dicembre 1998 n. 509 con il quale è stato adottato il Regolamento recante le norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 96, dalla legge. 127/1997
- D.P.R. 5 giugno 2001 n.328 recanti "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti".

PREMESSA

Il D.P.R. n.328/01 artt. 50, 52 e 53 prevede l'istituzione nell'ambito dell'albo professionale degli psicologi della sezione A, agli iscritti spetta il titolo professionale di psicologo, e la sezione B, agli iscritti spetta il titolo professionale di psicologo junior.

Per l'ammissione all'esame di stato di entrambe le figure professionali è previsto un periodo di tirocinio pratico post lauream. Inoltre l'art. 3 della Legge n. 56/89 fissa i requisiti per l'esercizio della psicoterapia, subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti (D.M. n. 50/98).

L'art. 4 comma 2 del D.M. n. 142/98 stabilisce che i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati.

ART. 1 DEFINIZIONI

Il tirocinio è un periodo di formazione obbligatorio post lauream in Psicologia e può essere definito come un percorso di conoscenza e di maturazione più approfondito ed esemplificativo dei contenuti, delle modalità e delle regole dell'attività professionale. Ha lo scopo di avviare gli psicologi alle diverse attività professionali, consistenti nella progettazione e realizzazione, di interventi di prevenzione ed educazione alla salute, di diagnosi e trattamento diretto ai singoli, alle famiglie, ai gruppi in situazioni di disagio.

Il tirocinio assume quindi, una funzione rilevante ed autonoma nel preparare gli psicologi alla professione. Da qui l'importanza di impostare il tirocinio professionale come un'autentica esperienza formativa.

La specializzazione è il periodo formativo, di durata almeno quadriennale, del laureato specialista in Psicologia iscritto ad una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Universitaria o privata riconosciuta.

Il volontariato è l'attività formativa in materia psicologica che lo psicologo svolge a proprio favore. Un processo di apprendimento flessibile in cui poter integrare aspetti teorici con quelli pratici, legati alla propria professione. Si rende pertanto necessaria, in questi casi, una attenta programmazione che abbia obiettivi ben selezionati.

ART. 2 PERCORSI FORMATIVI PER GLI PSICOLOGI

2.1 Vecchio Ordinamento degli studi

"Laurea in Psicologia": corso della durata di cinque anni, il tirocinio deve essere svolto dopo la laurea e deve avere la durata di un anno per 900 ore di attività divise in due semestri e distribuite in 5 presenze settimanali di 4 ore ciascuna. Ciò consente l'iscrizione all'Albo Sezione A dell'Ordine degli Psicologi.

2.2 Ordinamento degli studi: ex Decreto Ministeriale n.509/99

- Primo livello "Laurea in Scienze e tecniche Psicologiche"

Il corso è della durata di tre anni; per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi è necessario aver svolto un tirocinio post-laurea di 6 mesi pari a 500 ore di attività distribuite in 5 presenze settimanali di 4 ore ciascuna. Il tirocinio deve essere continuativo.

- Secondo livello "Laurea Specialistica in Psicologia"

Il corso è della durata di due anni; per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi è necessario aver svolto un tirocinio di un anno post-laurea pari a 1000 ore di attività. Il tirocinio può essere suddiviso in due semestri. Il tirocinio deve essere continuativo.

2.3. Ordinamento degli studi: ex Decreto Ministeriale n. 270/04 attualmente in vigore

Primo livello "Laurea in Scienze e tecniche Psicologiche"

Il corso è della durata di tre anni; per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi è necessario aver svolto un tirocinio post-laurea di 6 mesi pari a 500 ore di attività distribuite in 5 presenze settimanali di 4 ore ciascuna. Il tirocinio deve essere continuativo.

Secondo livello "Laurea Magistrale"

Il corso è della durata di due anni; per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi è necessario aver svolto un tirocinio di un anno post-laurea pari a 1000 ore di attività. Il tirocinio può essere suddiviso in due semestri. Il tirocinio deve essere continuativo.

2.4. Specializzazione in Psicoterapia

Consegue tale titolo il laureato specialista in Psicologia che ottiene il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia in Scuole Universitarie o Private riconosciute ai sensi del Decreto MIUR 11 dicembre 1998 n. 509. E' previsto un tirocinio di 150 ore annue distribuite in due presenze settimanali. Ciò consente l'iscrizione all'Albo degli Psicoterapeuti dell'Ordine degli Psicologi.

2.5. Volontariato

Riguarda Psicologi o Psicoterapeuti volontari già laureati o specializzati e abilitati all'esercizio della professione che svolgono attività di volontariato con almeno due presenze settimanali per un minimo di sei mesi.

ART. 3 COMMISSIONE TECNICA

Presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, per favorire una programmazione unificata e valutabile delle esperienze formative è istituita una "Commissione Tecnica per il Tirocinio ed il Volontariato degli

Psicologi composta da un dirigente psicologo, in qualità di presidente e da due dirigenti psicologi, designati dal Direttore Sanitario aziendale.

Tale Commissione è l'unica referente per i tirocini, per la specializzazione e per il volontariato degli psicologi inseriti in tutti i settori dell'Azienda e persegue le seguenti principali finalità:

- ottimizzare l'impegno pratico e teorico del tirocinante e del volontario;
- garantire gli aspetti giuridico-formali;
- utilizzare al meglio le risorse degli psicologi dipendenti nella funzione di Tutor, riconoscendo e valorizzando l'attività da loro svolta;
- uniformare quanto più possibile l'attività di tirocinio nei vari settori aziendali;
- promuovere attività di ricerca, anche in collaborazione con l'Università e con le Scuole di Specializzazione.

ART. 4 RESPONSABILITA' PER LE ATTIVITA' DI TIROCINIO E DI VOLONTARIATO

- Responsabile dell'attività complessiva di tirocinio e volontariato svolta nell'Azienda è il dirigente psicologo presidente della Commissione Tecnica di cui al precedente art. 3.
- Ogni Dirigente Psicologo dipendente di ruolo dell'Azienda in servizio da almeno tre anni, può chiedere di svolgere l'attività di Tutor per psicologi in formazione: tirocinanti, specializzandi in psicoterapia e volontari.
- Il Tutor è responsabile delle attività svolte dal tirocinante o volontario affidatogli. Nessuno psicologo in formazione può operare senza la supervisione di un tutor Dirigente Psicologo dell'Azienda né svolgere alcuna attività di psicoterapia e/o di consulenza.

In caso di inosservanza della disposizione di cui sopra il Tutor è tenuto a relazionare immediatamente alla Commissione Tecnica. L'autorizzazione allo svolgimento del tirocinio o del volontariato può essere revocata.

Per i tirocinanti e specializzandi la revoca è comunicata rispettivamente alla Commissione Tirocini dell'Università interessata e, alla Scuola di Specializzazione di provenienza.

- La supervisione degli psicologi in formazione può essere affidata solo ed esclusivamente ad un Dirigente Psicologo di ruolo dell'Azienda da almeno tre anni.
- I tirocinanti e gli specializzandi non possono essere supervisionati direttamente da docenti universitari di discipline psicologiche delle Facoltà di Psicologia convenzionate con l'Azienda; le norme vigenti in materia, infatti, lo consentono solo ed esclusivamente nel caso in cui gli Enti pubblici o privati convenzionati a tal fine non abbiano psicologi presenti nel proprio organico.
- Ogni Tutor può supervisionare fino ad un massimo di tre psicologi in formazione.
- Il numero di tirocinanti potrà essere aumentato solo in caso di specifici progetti di studio e di ricerca approvati dalla Direzione Aziendale.
- La Commissione Tecnica, previa valutazione, potrà attribuire funzioni di tutor agli Psicologi, con contratti a termine o convenzioni, che operano per progetti specifici nell'Azienda.
- Al Tutor supervisore spettano, per l'intera durata del tirocinio, i seguenti compiti:
 - introdurre al contesto entro il quale si svolge il tirocinio;
 - effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza, definendo operativamente gli obiettivi, i metodi e le fasi, armonizzandole con le caratteristiche del contesto;
 - verificare, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza maturata dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica e fornendo i relativi suggerimenti per integrare o correggere l'esperienza medesima;
 - esplicitare una funzione didattica integrativa, a partire dagli elementi di valutazione che si evidenziano durante il monitoraggio;
 - procedere, infine, ad una valutazione consuntiva del tirocinio con riferimento sia ai risultati formativi del singolo tirocinante sia all'intero contesto istituzionale in cui il tirocinio è stato realizzato.

- Per ogni psicologo tirocinante o volontario in formazione presso l'Azienda deve essere predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo dell'interessato;
- il diploma di laurea;
- il nominativo del Tutor;
- il periodo di svolgimento del tirocinio/volontariato;
- le aree dei due semestri di tirocinio (solo nel caso di Laurea specialistica o magistrale, tirocinio post lauream);
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio/volontariato;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile verso terzi o copia polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni stipulata personalmente dal volontario;
- gli obblighi del tirocinante/volontario.

- Per la formazione che si svolge in area clinica, potranno essere previste le seguenti attività:

- uso di strumenti psico-diagnostici
- colloqui anamnestici
- stesura di relazioni cliniche
- programmazione di trattamenti psicologici (ma non attuazione dei trattamenti)
- discussione in équipe sulle modalità di intervento terapeutico o riabilitativo effettuate nella struttura
- partecipazione a progetti di prevenzione
- partecipazione a eventuali ricerche

Gli psicologi tirocinanti, specializzandi e volontari:

- non possono essere utilizzati per sostituire a qualsiasi titolo il personale dipendente dell'Azienda e neppure per supplire a carenze di dotazione organica. L'attività svolta non configura alcun tipo di rapporto di lavoro;
- devono rispettare le disposizioni generali e i regolamenti dell'Azienda, nonché le modalità e procedure concordate con il Tutor e con il Responsabile dei tirocini.

ART. 5 STIPULA CONVENZIONI

L'attività formativa degli psicologi tirocinanti e specializzandi, come disciplinata da questo regolamento, potrà essere svolta soltanto dopo la stipula di una apposita convenzione tra l'Azienda e l'Ateneo interessato oppure con le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Privata di cui al precedente art. 2 comma 3.. Tale Convenzione dovrà essere sottoscritta dai rispettivi rappresentanti legali.

La determinazione del numero di tirocinanti e specializzandi che l'Azienda può accogliere è a discrezione della stessa, fermo restando il rispetto di quanto indicato dal decreto 25 marzo 1998 n. 142.

La richiesta di attivazione di una nuova convenzione da parte delle Istituzioni suddette dovrà essere indirizzata all'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini UOC Affari Generali.

Per le Scuole di Psicoterapia la convenzione dovrà prevedere l'impegno da parte delle Scuole stesse della seguente offerta di attività formative:

- due seminari gratuiti all'anno, su temi di comune interesse rivolti agli operatori dell'Azienda ed ai propri allievi, tenuti da operatori della Scuola, da svolgersi presso la sede dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, con temi e calendario da concordarsi con il Presidente della Commissione Tecnica;
- tre accessi gratuiti per operatori dei Servizi dell'Azienda per ogni seminario o convegno organizzato dalla Scuola;
- 10 ore di supervisione gratuita, distribuite nell'anno, rivolta a psicoterapeuti dell'Azienda, tenuti da supervisori della Scuola in sede aziendale, con calendario e modalità da concordare;
- eventuali attività di ricerca su temi di comune interesse.

La UOC Affari Generali provvederà ad inviare alla Commissione Tecnica copia delle convenzioni che verranno stipulate.

L'attività formativa del volontario prescinde dalla stipula di qualunque tipo di convenzione.

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di tirocinio, previo accertamento dell'avvenuta stipula della convenzione di cui all'articolo 5, vanno indirizzate in carta semplice all'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini Commissione Tecnica per il Tirocinio ed il Volontariato degli Psicologi c/o Direzione Sanitaria con indicazione da parte del richiedente:

- 1) dati anagrafici, recapito postale, telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- 2) data di conseguimento del Diploma di Laurea, titolo ed argomento della tesi svolta e votazione
- 3) scuola di specializzazione frequentata (solo nel caso di tirocinio per psicoterapia)
- 4) preferenza per uno o più settori dove svolgere il tirocinio

Alle domande deve essere allegato:

- un curriculum formativo.
- copia del diploma di laurea
- referto del test di Mantoux o Test Quantiferon (in busta chiusa) recente o comunque con data antecedente non più di tre mesi dalla data di presentazione della domanda di frequenza.

Le domande di tirocinio volontario vanno indirizzate al medesimo indirizzo suindicato ma dovranno contenere unicamente i dati indicati nel punto 1 con allegati

- un curriculum formativo,
- il certificato di iscrizione all'Albo degli Psicologi e/o degli Psicoterapeuti,
- Polizza Assicurativa.
- Referto del test di Mantoux o Test Quantiferon (in busta chiusa) recente o comunque con data antecedente non più di tre mesi dalla data di presentazione della domanda di frequenza.

Tutte le domande devono pervenire almeno 30 giorni prima della data di inizio del tirocinio.

Lo psicologo tirocinante, specializzando o volontario verrà convocato da un Tutor per un colloquio di valutazione. Il Tutor nel caso di parere favorevole stilerà il progetto formativo, di cui all'articolo 4 punto 8, che verrà inviato alla Commissione Tecnica.

Le domande dei tirocini post - lauream per coloro che si laureeranno entro il 14 marzo o il 14 settembre saranno accolte con riserva.

La Commissione, ad esclusione del volontariato, curerà i successivi adempimenti:

- il progetto formativo dovrà essere redatto in triplice copia, sottoscritti dal tirocinante e successivamente firmati dal Direttore Sanitario dell'Azienda;
- un originale viene trattenuto dalla Commissione Tecnica mentre gli altri due verranno consegnati al tirocinante il quale provvederà ad allegarli alla domanda di autorizzazione al tirocinio indirizzata all'Ateneo o alla Scuola di Specializzazione.

ART. 7 ACCESSO E DURATA DEL TIROCINIO

- Il tirocinio può iniziare solo dopo la ratifica da parte dell'Università cui tale decisione compete.

- L'impegno settimanale di tirocinio non deve essere inferiore a 20 ore possibilmente articolate in 5 giorni e non deve superare le 30 ore.
- Il Tutor può proporre un diverso schema di orario ritenuto ottimale in rapporto alle attività svolte, tenendo comunque conto della necessità di garantire una buona formazione.
- Le presenze giornaliere dei tirocinanti post lauream, secondo il disposto del D.M. n. 239/92, vengono annotate, insieme all'attività svolta, sul libretto-diario e controfirmate dal Tutor responsabile del tirocinio.
- Le presenze giornaliere degli specializzandi vengono annotate, insieme all'attività svolta, sul libretto-diario che verrà fornito loro prima della data di inizio della frequenza e controfirmate dal Tutor.
- I suindicati libretti-diario, insieme ad una relazione finale sul tirocinio svolto, devono essere consegnati alla Commissione Tecnica che provvederà al rilascio dell'attestato di frequenza.
- Al tirocinante volontario verrà rilasciato a cura del Tutor un attestato di frequenza attestante l'attività formativa svolta.
- I laureandi che intendono svolgere una Tesi di Laurea Sperimentale nell'ambito della Psicologia, devono far pervenire una richiesta scritta controfirmata dal Docente Relatore alla Commissione Tecnica, che provvede ad assegnare allo studente un Tutor. Quest'ultimo, dopo aver espresso parere favorevole deve redigere un programma per lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente la tesi.